

INFORMAZIONI SU CANOVA E LA SUA ATTIVITA':

| | |
|---|--|
| Denominazione e forma giuridica | CANOVA Cooperativa Artigiana di Garanzia della Marca Trevigiana S.c.ar.l - (in breve Canova) |
| Sede legale e amministrativa | Viale della Repubblica, 154 – 31100 Treviso |
| Data costituzione | 25 luglio 1983 |
| Telefono | 0422 3155 |
| Fax | 0422 315666 |
| Posta elettronica | canova@legalmail.it |
| Codice fiscale e n. iscrizione Registro delle Imprese di Treviso | 94004190263 |
| Numero di iscrizione nell'elenco generale degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93 (T.U.B.) | 28211 |
| Numeri di iscrizione: R.E.A. TRIBUNALE DI TREVISO ALBO SOC. COOPERATIVE | TV 160701 17095 A 149589 Sez. Coop. a mutualità prevalente |

Canova è una Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi, la cui attività consiste nella **prestazione di garanzie**, a favore dei propri associati, al fine di agevolare l'**accesso al credito**. La prestazione di garanzia è applicabile alle operazioni di affidamento sia di breve termine (fino 18 mesi) che di medio/lungo termine (finanziamenti). Per ottenere la garanzia i Clienti aderiscono alle condizioni stabilite dallo Statuto di Canova e devono essere soggetti classificabili come: imprese artigiane, micro, piccole e medie imprese, rientranti nei limiti dimensionali previsti dalla Normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti alle imprese, e che svolgono attività industriali, commerciali, turistiche e di servizio. Le imprese possono essere associate purché abbiano sede nel territorio della Regione del Veneto.

La garanzia è concessa nella misura pari al 50% delle perdite subite sull'affidamento erogato. Le operazioni di mutuo ipotecario possono essere garantite sia nella misura pari al 50% che pari al 25% dell'importo erogato dalle banche. Le prestazioni di garanzia a valere sulla "Convenzione Antiusura" **garantiscono fino all'80% del finanziamento** richiesto (ai sensi dell'art.15 della legge 108/96). La garanzia emessa da Canova può essere di tipo "sussidiaria", Canova pagherà le somme garantite dopo che saranno state esperite le procedure esecutive, da parte della banca, volte al recupero del credito nei confronti del Cliente stesso e di eventuali coobbligati.

Nel caso invece la garanzia rilasciata sia "a prima richiesta", Canova si impegna a pagare le somme garantite senza attendere il termine delle procedure di recupero da parte della banca nei confronti del Cliente inadempiente.

In ambo i casi, Canova acquisisce il diritto di rivalsa sul Cliente per le somme escuse per suo conto.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA COOP. E VERSAMENTO QUOTE SOCIALI:

Gli imprenditori interessati a diventare soci di Canova devono presentare formale richiesta di adesione alla Cooperativa Canova.

Per l'ammissione a socio di Canova: si versano € 10,00 (pari ad 1 quota sociale di € 5,16 e € 4,84 contributo d'iscrizione) una tantum.

Versamento quote sociali mediante sottoscrizione dell'autorizzazione di addebito sul c/c del richiedente la garanzia, detta autorizzazione è allegata alla richiesta della garanzia stessa, e gli importi saranno addebitati solamente all'atto dell'erogazione del finanziamento da parte della banca:

° per pratiche di fidi a breve termine (fino a 18 mesi) e/o rinnovo fidi si versano n. 05 quote sociali pari a € 25,80;

° per pratiche di finanziamento vengono richiesti €5,16 di quote sociali ogni € 516,00 di affidamento (con arrotondamento in eccesso).

Le quote sociali sono nominative e indivisibili, non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute a terzi. Il socio diviene titolare del diritto di voto nelle assemblee e può essere candidato alle cariche sociali, qualora ne possieda i requisiti.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL RILASCIO DI GARANZIE:

Commissioni di garanzia per fidi a breve termine (fino a 18 mesi):

° se la garanzia è di tipo "sussidiaria" si applica l'1,40% sull'erogato dalla banca;

° se la garanzia è di tipo "a prima richiesta" si applica il 2,00% sull'erogato dalla banca.

| Commissioni di garanzia per affidamenti a medio/lungo termine: | 1 anno | 2 anni | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 6 anni | 7 anni | 8 anni | 9 anni | 10 anni |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| se mutuo chirografario con garanzia sussidiaria, sull'erogato da banca | 1,10% | 1,45% | 1,80% | 2,15% | 2,50% | 2,85% | 3,20% | 3,55% | 3,90% | 4,25% |
| se mutuo chirografario con garanzia a prima richiesta, sull'erogato da banca | 1,50% | 2,00% | 3,00% | 4,00% | 5,00% | 6,00% | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% |
| se mutuo ipotecario con garanzia sussidiaria al 50%, sull'erogato da banca | 0,45% | 0,90% | 1,30% | 1,70% | 2,10% | 2,50% | 2,90% | 3,30% | 3,70% | 4,10% |
| se mutuo ipotecario con garanzia sussidiaria al 25%, sull'erogato da banca | 0,23% | 0,45% | 0,65% | 0,85% | 1,05% | 1,25% | 1,45% | 1,65% | 1,85% | 2,05% |

DIRITTO DI RECESSO:

Il Socio può recedere da Canova nei casi previsti dallo Statuto sociale o per qualsiasi altro motivo e, può richiedere, la restituzione dell'importo versato per l'acquisto di quote sociali, a condizione che non sussistano pendenze nei confronti dello stesso Canova e che la sua posizione risulti pienamente regolarizzata. La richiesta deve essere manifestata per iscritto, consegnata a mano presso la sede della Società o mediante raccomandata A/R indirizzata a: CANOVA Coop. S.c.a r.l. – viale della Repubblica, 154 – 31100 Treviso.

La liquidazione della quota sociale deve essere effettuata entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si scioglie nei confronti del socio il rapporto sociale, per i casi di recesso ed esclusione; entro 60 giorni, per i casi di decesso e decadenza.

RECLAMI:

Il Cliente può presentare **reclamo** a Canova, per lettera raccomandata A/R indirizzata a: **CANOVA S.c.a r.l Ufficio Reclami** viale della Repubblica, 154 – 31100 Treviso, ovvero anche per via telematica: canova@legalmail.it. Canova deve rispondere entro 30 (trenta) giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per rivolgersi all'Arbitro il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, informarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso Canova. È fatta comunque salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti; le parti pertanto individuano il Tribunale di Treviso quale Foro competente a decidere su eventuali controversie.

Si rimanda a quanto previsto dallo Statuto Sociale per quanto qui non espressamente richiamato.